

SUBBUTEOLAND A.P.S. - A.S.D.

Atto costitutivo

L'anno 2019 il mese di novembre il giorno 6 in Reggio Emilia, presso la sede sociale in via Tresinaro n. 28/b, sono presenti i seguenti signori:

- Maria BARI nata a Cutro (KR) il 23/12/1970, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42122 in via Tresinaro n. 28/3 e avente codice fiscale BRA MRA 70T63 D236E;
- Rosella BARI nata a Reggio Emilia il 25/05/1972, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42122 in via Tresinaro n. 28/2 e avente codice fiscale BRA RLL 72E65 H223O;
- Saverio BARI nato a Reggio Emilia il 19/11/1969, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42122 in via Tresinaro n. 28 e avente codice fiscale BRA SVR 69S19 H223M;
- Barbara CORIANI nata a Sassuolo il 31/07/1971, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42122 in via Tresinaro n. 28 e avente codice fiscale CRN BBR 71L71 I462N;
- Marco LAMBERTI nato a Reggio Emilia il 17/05/1968, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42123 in via Salvo d'Acquisto n. 2 e avente codice fiscale LMB MRC 68E17 H223F;
- Alberto RICCO' nato a Reggio Emilia il 25/12/1966, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42124 in via Cagliari n. 16 e avente codice fiscale RCC LRT 66T25 H223U;
- Stefano ROSSI nato a Reggio Emilia il 18/08/1965, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42122 in via Asseverati n. 47/2 e avente codice fiscale RSS SFN 65M18 H223F.

Che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **SUBBUTEOLAND A.P.S. - A.S.D.**

ART. 2 - L'associazione ha sede legale in Reggio Emilia, via Tresinaro n. 28/b.

ART. 3 - Ai sensi dell'art.5 D.Lgs.117/2017 l'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Imh *GA* *Ami* *Len*
Pa *Re* *LB* *Rg*

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori:

- Maria BARI nata a Cutro (KR) il 23/12/1970, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42122 in via Tresinaro n. 28/3 e avente codice fiscale BRA MRA 70T63 D236E;
- Rosella BARI nata a Reggio Emilia il 25/05/1972, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42122 in via Tresinaro n. 28/2 e avente codice fiscale BRA RLL 72E65 H2230;
- Barbara CORIANI nata a Sassuolo il 31/07/1971, residente a Reggio Emilia, c.a.p. 42122 in via Tresinaro n. 28 e avente codice fiscale CRN BBR 71L71 I462N.

A Presidente viene eletta la Signora Barbara CORIANI, per le altre cariche vengono eletti:

Signora Maria BARI (Vice Presidente);

Signora Rosella BARI (Consigliere).

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale inizia dalla data di costituzione dell'Associazione e si chiuderà il 31/12/2020.

È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 27 articoli di seguito specificati, steso su 13 fogli dattiloscritti.

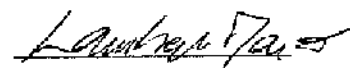
Letto firmato e sottoscritto.

Reggio Emilia, 06/11/2019

Maria BARI



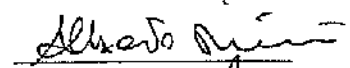
Marco LAMBERTI



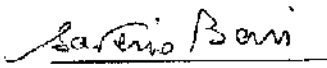
Rosella BARI



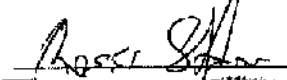
Alberto RICCO'



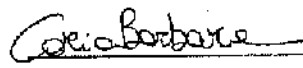
Saverio BARI



Stefano ROSSI



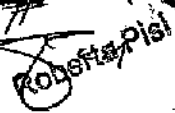
Barbara CORIANI



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 14 NOV. 2019 SERIE 3
N. 5861 CON € 200,00



Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni





SUBBUTEOLAND A.P.S. - A.S.D.

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017, dell'art.90 della Legge 289/2002 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **SUBBUTEOLAND A.P.S. - A.S.D.** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Tresinaro n. 28/b, nel Comune di Reggio Emilia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione si conforma altresì alle norme e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni CONT, potendosi affiliare agli statuti e regolamenti delle FSN/DSA/EPS/APS.

ART. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Può associarsi a Reti Associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per attuare le finalità istituzionali nell'ambito delle seguenti discipline sportive:

- 1) Calcio da tavolo / subbuteo;
- 2) Calcio a 5 / calcio da sala;
- 3) Calcio balilla;
- 4) Eventuali altre discipline sportive ammesse nel registro del CONI.

L'Associazione si propone:

- La diffusione e lo sviluppo dell'organizzazione delle attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale per operatori sportivi, corsi culturali, turistici e di perfezionamento tecnico/atletico a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- Di diffondere la cultura, lo sport e l'arte in tutte le sue forme organizzando manifestazioni e corsi debitamente disciplinati dagli enti competenti e delle discipline sportive collegate, favorendo la

partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;

- Di svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza dell'attività svolta dall'associazione e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento e l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'associazione potrà organizzare tornei, gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, dell'attività dell'associazione stessa e delle discipline sportive collegate.

L'associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio, abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.

A fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture e attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. L'associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dagli Enti cui

intende affiliarsi.



L'associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- Svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre e fiere, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e il diffondersi di attività culturali e ricreative, nello specifico la finalità dello sviluppo, la diffusione e la propaganda dell'attività sportive dilettantistiche in ogni sua forma ed espressione;
- Predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica dell'attività dell'associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle attività culturali e ricreative;
- Istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dall'associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- La promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- Promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- Gestire serate di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Ospitare presso la propria sede i soci partecipanti ai vari corsi o attività proposte dall'associazione;
- Pubblicazione e vendita di riviste, video, foto e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- La realizzazione di eventuali marchi di abbigliamento sportivo e accessori sportivi, con la collaterale vendita;
- Aprire un sito Internet.

L'associazione opera nel territorio della regione Emilia Romagna.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento

delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Benemeriti (Onorari): sono persone nominate dal consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35).

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea (ciascun associato ha diritto ad un voto).

E il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Astenersi dal prendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso decadenza ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante preavviso scritto da comunicare all'Assemblea almeno 30 giorni prima la data del recesso.

Decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Gli associati che abbiano receduto, siano decaduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati.

ART. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (nei casi previsti dalla legge);
- Organo di revisione legale dei conti (nei casi previsti dalla legge);
- Collegio dei probiviri (se costituito).

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, pec, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il 50% dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- Nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio o il rendiconto economico finanziario annuale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.



Handwritten notes on the right margin:
Pg. 11b. 11b. 11b.
Pg. 11b. 11b. 11b.
Pg. 11b. 11b. 11b.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare in Assemblea solo un altro associato.

È ammessa l'espressione del voto per videoconferenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e in tutti i casi dove vi sia conflitto d'interessi.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

1. m. y. Bui. p. d. b. L. m. y. Bui. p. d. b. L. m. y. Bui. p. d. b.

ART. 18 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è un organo opzionale composto da tre membri nominati dall'Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il consiglio direttivo).

I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del consiglio direttivo o dell'organo di revisione.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative ordinarie;
- Quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- Entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- Entrate derivanti da attività commerciali;
- Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- Locazione, affitto e noleggio di beni mobili e immobili;
- Attività di raccolta fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

- Rimborsi da convenzioni;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione;
- Entrate derivanti dall'organizzazione di tornei, gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- Ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – Bilancio

I bilanci dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Per il primo esercizio di attività il bilancio decorre dalla data di costituzione alla data del 31/12/2020.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene sottoposto all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

ART. 25 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia e dagli statuti degli Enti a cui l'associazione risulta affiliata.

Reggio Emilia, 06/11/2019

Maria BARI

Rosella BARI

Saverio BARI

Barbara CORIANI

Marco LAMBERTI

Alberto RICCO'

Stefano ROSSI



Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni
Roberta Fisi



